



COMUNE DI BERGEGGI

PROVINCIA DI SAVONA



Riserva Naturale
Regionale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 23 del 29/06/2020

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2020**

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 a seguito di convocazione del Sindaco, nei locali della sala consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale con l'intervento dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.
ARBOSCELLO Roberto	Sindaco	Sì
REBAGLIATI Maria	Consigliere	No
D'ANTONIO Carmine	Consigliere	Sì
CIOCCHI Lorenzo	Consigliere	Sì
BORGO Riccardo	Consigliere	Sì
ANACLERIO Sauro	Consigliere	Sì
BIANCHINI Alice	Consigliere	Sì
PERRIA Mauro	Consigliere	Sì
LA MALFA Stefano	Consigliere	No
SUSINI Sarah	Consigliere	Sì
CERVETTO Mara	Consigliere	No

ASSESSORI NON VOTANTI	Pr
BORMIDA Adolfo	Sì
GALLETTI Carlo	No

PARTECIPA IL SEGRETARIO COMUNALE Piero dott. ARALDO.

ASSUME LA PRESIDENZA ARBOSCELLO Roberto – SINDACO.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 28.11.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022, con delibera di Consiglio comunale n. 58 in data 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 20.12.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta comunale n. 121 del 24.12.2019, avente per oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022 – Parte Finanziaria", e n. 32 del 27.05.2020, avente per oggetto "Approvazione PEG - Piano Performance e Registro Obiettivi e Traguardi anno 2020" immediatamente esecutive, mediante le quali si è approvato il piano esecutivo di gestione per il periodo 2020/2022, e sono stati assegnati a ciascun Responsabile di Settore i capitoli di bilancio relativi ai servizi di propria competenza;

DATO ATTO che:

- Il comma 639 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2013, n.147aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC era composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il comma 738 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (IMU);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 2 marzo 2019 sono state approvate le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) per l'annualità 2019.
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 e n. 55 del 20 dicembre 2019 sono state approvate rispettivamente le aliquote e la detrazione dell'imposta municipale propria (IMU) e le aliquote della TASI per l'annualità 2020, ma che in considerazione della nuova disciplina prevista dai sopra citati commi della L. 27 dicembre 2019 n.160 e della conseguente abrogazione della TASI si rende necessario provvedere a deliberare le nuove aliquote per l'anno 2020;

CONSIDERATO che:

- il comma 748 dell'art.1della legge 27 dicembre 2019, n.160 consente di fissare l'aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A /9 e per le relative pertinenze nella misura compresa tra zero e 0,6%, mentre il successivo comma 749 dispone che per detti immobili, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio197, n.616, si applica la detrazione di € 200,00;
- il comma 750 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura compresa tra zero e 0,1%;
- il comma 751 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 consente di fissare l'aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale

destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura compresa tra zero e 0,25% mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022 detti fabbricati sono esenti dall'imposta;

- il comma 752 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per i terreni agricoli nella misura compresa tra zero e 1,06%;
- il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;
- il comma 754 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 consente di fissare l'aliquota per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, nella misura compresa tra zero e 1,06%.

CONSIDERATO altresì che:

- il comma 756 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dispone che a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Mef;
- il comma 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevede che in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa (la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti previsti dalla legge)
- con la Risoluzione 18 febbraio 2020, n. 1/DF il Ministero ha chiarito che le disposizioni previste dai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2021.

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze,
- esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- il decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019 che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020 che ha differito al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 che ha differito al 31 maggio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha fissato al 30 giugno 2020 il termine per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;

- l'art. 107 c.2 della Legge 24 aprile 2020, n. 27 (legge di conversione del D.L.n.18/2020) che ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e quindi anche i termini per l'approvazione delle aliquote e dei regolamenti dell'imposta municipale propria (Imu) per l'anno 2020;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATE, infine, le esigenze finanziarie per l'anno 2020;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

VISTO l'allegato parere favorevole reso dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto;

Presenti n. 8, voti favorevoli n. 8, voti contrari: n. //, astenuti: n.//;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2020 nelle seguenti misure:

Fattispecie	Aliquota IMU 2019	Aliquota TASI 2019	Aliquota IMU 2020
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate e relative pertinenze (iscritte nelle categorie A/1, A/8 e A/9)	3,0 ‰ (detrazione annua € 200,00)	2,5 ‰	5,5 ‰ (detrazione annua € 200,00)
Fabbricati rurali strumentali	0 ‰	0 ‰	1,0 ‰
Fabbricati Merce	0,00 ‰	1,0 ‰	2,50 ‰
Immobili produttivi categoria D (di cui 0,76% a favore dello Stato e 0,04% a favore del Comune)	8,0 ‰	0,00 ‰	8,0 ‰
Fabbricati tenuti a disposizione (di qualsiasi categoria)	10,6 ‰	0,0 ‰	10,6 ‰
Aliquota ordinaria (per tutte le fattispecie diverse da quelle sopra elencate)	8,0 ‰	0,00 ‰	8,0 ‰

- 2) di dare atto che la presente deliberazione avrà efficacia dal 1° gennaio 2019, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
- 3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità previste per l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale ai fini e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 13bis e 15 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201;

Dopo di che il Consiglio comunale con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2002 n. 267.



COMUNE DI BERGEGGI
Provincia di Savona

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Dott. ARBOSCELLO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Piero dott. ARALDO